



Ministero dell'Istruzione  
**ISTITUTO TECNICO STATALE "G. QUARENCHI"**  
VIA EUROPA, 27 - 24125 BERGAMO  
Tel. 035/319444

E-mail: [bgtl02000t@istruzione.it](mailto:bgtl02000t@istruzione.it) - [bgtl02000t@pec.istruzione.it](mailto:bgtl02000t@pec.istruzione.it)  
[www.istitutoquarenghi.edu.it](http://www.istitutoquarenghi.edu.it) - C.F. 80028560169

CIRC. N. 206

Bergamo, 07 febbraio 2022

- Alle famiglie
- Agli studenti
  - Ai docenti
- Personale ATA
  - p.c. DSGA
- Registro elettronico
  - Sito

**Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV-2\_entrata in vigore del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022.**

L'articolo 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 recante "*Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*" ha previsto nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività nelle scuole, di seguito sintetizzate:

**1) UN CASO DI POSITIVITÀ ACCERTATO TRA GLI ALUNNI PRESENTI IN CLASSE**

L'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli studenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

**2) DUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATI TRA GLI ALUNNI PRESENTI IN CLASSE**

a) L'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, per i seguenti studenti:

- alunni che abbiano CONCLUSO il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da meno di 120 giorni
- alunni che siano guariti da meno di 120 giorni
- alunni che abbiano ricevuto la dose di richiamo (booster)

b) L'attività didattica prosegue a distanza, con la didattica digitale integrata, per la durata di cinque giorni, per i seguenti studenti

- alunni che non siano vaccinati
- alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose)
- alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni
- alunni che siano guariti da più di 120 giorni

La riammissione a scuola dopo il quinto giorno è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. E' fatto obbligo utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data del contatto con il soggetto positivo. La misura della DDI per questi studenti si applica se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Cordialità.

F.to Il Dirigente Scolastico

Elsa Perletti

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs 39/93

Allegati:

- informative privacy
- integrazione DVR a cura dell'RSPP
- vademecum Ministero dell'Istruzione



Ministero dell'Istruzione  
**ISTITUTO TECNICO STATALE "G. QUARENghi"**  
VIA EUROPA, 27 - 24125 BERGAMO  
Tel. 035/319444

E-mail: [bgtl02000t@istruzione.it](mailto:bgtl02000t@istruzione.it) - [bgtl02000t@pec.istruzione.it](mailto:bgtl02000t@pec.istruzione.it)  
[www.istitutoquarenghi.edu.it](http://www.istitutoquarenghi.edu.it) - C.F. 80028560169

## INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI INTEGRAZIONE CONTROLLO GREEN PASS

[Ver. A090 del 07/02/2022]

Ad integrazione di quanto già comunicato all'atto della costituzione del rapporto con l'Istituto Scolastico mediante l'informativa di base, in applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), desideriamo informarLa di un nuovo trattamento di dati personali che La potrà interessare:

Come avviene il trattamento e per quale finalità saranno trattati i miei dati personali?	<p>Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, avverrà allo scopo ultimo di prevenire e contenere il contagio da SARS-CoV-2, in applicazione di un obbligo legale a cui il Titolare del trattamento è sottoposto nonché di eseguire un compito di interesse pubblico ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 1 lettera c) ed e) del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento inoltre è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante come previsto dall'Art. 9, paragrafo 2, lettera g) del medesimo Regolamento UE.</p> <p>L'art. 6 comma 5 del D.L. 05 del 04 Febbraio 2022 consente alle istituzioni scolastiche il controllo della condizione sanitaria degli allievi che consente la didattica in presenza, mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi (Green Pass).</p>
Quali dati tratterete al fine di raggiungere le finalità sopra esposte?	<p>Il Datore di lavoro o il suo delegato, consulterà la schermata dell'applicazione "VerificaC19" che fornirà i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde, blu o rosso).</p> <p>Si precisa che la visione dell'esito del controllo (verde, blu o rosso) non consente al soggetto deputato al controllo di visionare le informazioni che hanno determinato tale esito.</p> <p>Nel caso di verifica "VERDE" o "BLU", consentirà l'accesso al soggetto senza in alcun modo registrare né conservare tale informazione, nel caso di verifica "ROSSA" invece non consentirà al soggetto di accedere a scuola.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto deputato al controllo (datore di lavoro o suo delegato), nutrisse dubbi sulla congruità del certificato (ad esempio qualora riportasse un nominativo appartenente ad un genere diverso rispetto a quello del soggetto verificato o una data di nascita palesemente incompatibile con l'età evidente) potrà procedere alla verifica dell'identità del soggetto controllato richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dalla APP "VerificaC19";</p>
I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti?	<p>I dati personali relativi al controllo del certificato verde ossia nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde, blu o rosso), saranno consultati da parte del Datore di lavoro o del suo delegato a norma di quanto previsto all'Art. 13 comma 2 lettera c) del D.P.C.M. del 17/06/2021 e ss.mm.ii.</p>
Cosa accade se non conferisco i miei dati?	<p>La mancata esibizione del certificato verde comporterà l'impossibilità di accedere ai locali scolastici salvo che la sussistenza dei requisiti sanitari che consentono la didattica in presenza non venga comprovata mediante la consegna dei documenti giustificativi</p>
Cos'altro devo sapere?	<p>Per semplicità ed esigenze di brevità la presente rappresenta una integrazione della informativa di base fornita all'atto della costituzione del rapporto, tutte le informazioni relative ai Suoi diritti ed a quanto non espressamente riportato in questo modulo potrà ricavarle dalla lettura dell'informativa citata.</p> <p>Potrà ottenere inoltre maggiori informazioni contattando il Titolare del trattamento all'indirizzo riportato sulla carta intestata e/o il R.P.D./D.P.O. all'indirizzo e-mail <a href="mailto:dpo@agicomstudio.it">dpo@agicomstudio.it</a></p>